Comune di Storo

Provincia di Trento

Regolamento per viaggi e missioni degli amministratori

Approvato con delibera consiliare del 29 aprile 1987 n. 25 e successivamente modificato con deliberazione n. 10 del 20 febbraio 2005, n. 2 del 13 febbraio 2002, n. 15 del 2 maggio 2011

Regolamento per viaggi e missioni degli amministratori

Art. 1
Materia disciplinata

1. Il Presente regolamento disciplina modalità e condizioni per i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale, dagli amministratori comunali per:
   a) viaggi di accesso e recesso alla sede comunale;
   b) viaggi nell'ambito territoriale del Comune;
   c) missioni compiute fuori dell'ambito territoriale del Comune.

Art. 2
Viaggi di accesso e recesso alla sede comunale

1. Ai consiglieri comunali residenti fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale o delle commissioni comunali nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 3
Viaggi nell'ambito territoriale del Comune

1. Il Sindaco e gli assessori comunali che debbano sbrigare affari inerenti il loro mandato nell'ambito del territorio comunale, o che partecipino a convegni, manifestazioni, cerimonie, ovvero di rechino presso uffici, enti o amministrazioni pubbliche o private, hanno diritto al rimborso spese di viaggi effettivamente sostenute.

Art. 4
Missioni compiute fuori dell'ambito territoriale del Comune

1. Al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri delegati ai sensi dell'art. 16 dello Statuto che per l'espletamento del loro mandato o per determinazione del Sindaco si rechino fuori dell'ambito del territorio comunale spetta,il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Le missioni degli assessori e dei consiglieri delegati al di fuori delle province di Trento, Bolzano, e Brescia, anche in veste di rappresentanti dell'Amministrazione, per la partecipazione a convegni, riunioni, commissioni, manifestazioni e cerimonie in genere, o per recarsi presso uffici, enti o amministrazioni pubbliche o private, per il disbrigo di affari inerenti il comune, sono preventivamente autorizzate dal sindaco.

Art. 5
Missioni dei singoli consiglieri comunali.

1. Il Presidente del Consiglio può autorizzare anche missioni di singoli consiglieri comunali, alle condizioni e modalità previste dal presente regolamento per gli assessori comunali.

Art. 6
Modalità di rimborso delle spese

1. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal funzionario competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Art. 8

Uso del proprio automezzo

1. L'uso dell'automezzo di proprietà è consentito per tutti i viaggi e le missioni di cui agli articoli precedenti, nonché per l'accesso alla sede comunale per motivi connessi con la carica.

2. Gli amministratori comunali che per l'espletamento del loro mandato utilizzino l'automezzo privato, devono sottoscrivere apposita dichiarazione con cui sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso dell'automezzo stesso. Per l'uso dell'automezzo di proprietà è dovuta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti comunali, avuto riguardo al tipo di automobile usato per lo spostamento.

3. In caso di uso dell'automezzo di proprietà è comunque dovuto il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio, purché regolarmente documentate.

4. Gli amministratori comunali che per l'espletamento del loro mandato effettuino viaggi con l'uso dell'automezzo di proprietà, devono sottoscrivere apposita dichiarazione contenente il motivo del viaggio, il giorno, l'ora di inizio e di conclusione, nonché i chilometri percorsi in andata e ritorno dalla propria residenza.

5. L'Amministrazione provvederà ad assicurare con polizza Kasco le autovetture degli amministratori, limitatamente agli usi connessi con la carica, alle condizioni previste per i dipendenti comunali.

Art. 9

Anticipazione di spesa e rendicontazione

1. Per le missioni da compiere fuori dal territorio provinciale, gli amministratori che facciano formale richiesta all'ufficio economato, possono avere un congruo anticipo in denaro, ragguagliato alla durata della missione ed alla prevedibile spesa da sostenere,.

2. Al termine di ciascuna missione e comunque entro un mese dall'anticipazione, gli interessati sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute, corredata con tutte le pezze giustificative.

3. Ove l'interessato non provveda alla rendicontazione entro il termine anzidetto, si provvederà d'ufficio al recupero delle somme anticipate con rivalsa sull'indennità di carica o sui gettoni di presenza.

Art. 10

Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non previsto si fa rinvio alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modifiche.